

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

FISCALE

02 IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sulle mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione

03 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)

04 SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi generali

PROFESSIONISTI

05 DOTTORI COMMERCIALISTI - Competenze - Incompatibilità

LAVORO

06 LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

08 PREVIDENZA

INTERNAZIONALE

10 NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE - Direttive - Cooperazione amministrativa nel settore

fiscale (Direttiva 2011/16/UE) - Scambio automatico dei dati dei conti finanziari (DAC 2)

11 Leggi In evidenza

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Imposta sostitutiva sulle mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione - Novità del DL 62/2026 - Ambito applicativo - Estensione ai lavoratori subordinati delle piattaforme digitali

L'art. 15 co. 2 del DL 30.4.2026 n. 62 estende l'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva del 5% sulle mance dei lavoratori operanti nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Regime fiscale delle mance del personale dei settori alberghiero e ristorazione

L'art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022 ha introdotto un regime fiscale di vantaggio per le mance nei settori turistico, alberghiero e ristorazione; in particolare, la norma prevede che le somme destinate a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori operanti nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori:

- costituiscono reddito di lavoro dipendente;
- sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali regionali e comunali del 5%, entro specifici limiti.

L'imposta sostitutiva del 5% sulle mance è applicata dal sostituto d'imposta, che deve versare l'importo utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. 17.3.2023 n. 16.

La tassazione sostitutiva rappresenta il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni previste dalla normativa, ma rimane comunque possibile l'applicazione dell'ordinario regime di tassazione in caso di rinuncia scritta del lavoratore o nel caso in cui il sostituto d'imposta rilevi che la tassazione sostitutiva sia meno vantaggiosa per il lavoratore.

Regime contributivo, assicurativo e ai fini del TFR

Le mance assoggettate a imposta sostitutiva sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tali somme non sono inoltre computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Ambito applicativo

L'imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della L. 287/91 (ad esempio, ristoranti, pizzerie, bar, ecc.; circ. Agenzia delle Entrate 29.8.2023 n. 26).

L'Agenzia delle Entrate ha in seguito riconosciuto l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sulle mance anche nei confronti dei lavoratori dipendenti di fornitori esterni (come le agenzie di somministrazione), impiegati presso le suddette strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (consulenza giuridica 15.7.2025 n. 7).

Estensione ai lavoratori subordinati delle piattaforme digitali

Inserendo il co. 58-bis nell'art. 1 della L. 197/2022, l'art. 15 co. 2 del DL 62/2026 estende l'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sulle mance. Nel dettaglio, si prevede che l'imposta sostitutiva del 5% trovi applicazione anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva UE 2024/2831.

La norma fa espresso riferimento a chi presta la propria attività lavorativa di natura subordinata, pertanto l'estensione non si applica alle mance percepite da quei lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa mediante piattaforme digitali con un contratto diverso da quello subordinato.

Condizione reddituale

Il lavoratore può fruire dell'imposta sostitutiva sulle mance se titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance; in sostanza, per accedere al regime fiscale di vantaggio nel 2026, occorre che il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025 non sia superiore a 75.000,00 euro.

Nella determinazione del requisito reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, nonché le mance assoggettate a imposta sostitutiva.

Importo massimo assoggettabile a imposta sostitutiva

Le mance dei lavoratori operanti nei suddetti settori sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali regionali e comunali del 5% entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il limite del 30% si calcola su tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione (comprese le mance). Il limite rappresenta una franchigia e, se superato, comporta che solo la parte eccedente il limite sia assoggettata a tassazione ordinaria.

art. 1 co. 58 bis L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 co. 58 L. 29.12.2022 n. 197

art. 15 co. 2 DL 30.4.2026 n. 62

Circolare Agenzia Entrate 29.8.2023 n. 26

Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2026 - "Mance detassate anche per i lavoratori subordinati delle piattaforme digitali" - Silvestro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Mance" - Alberti P., Silvestro D.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Metodologia applicabile al CPB 2026-2027 - Approvazione (DM 11.5.2026)

Con una notizia pubblicata il 12.5.2026 sul sito *web* istituzionale, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha annunciato che il DM [11.5.2026](#), con cui viene approvata la metodologia applicabile ai fini del calcolo delle proposte di CPB per il biennio 2026-2027, è in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Metodologia di calcolo CPB 2026-2027

Le proposte di reddito concordato vengono predisposte dall'Agenzia delle Entrate sia tenendo conto dei dati comunicati dal contribuente con la presentazione del modello CPB, sia utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, applicando i criteri individuati da una metodologia *ad hoc*, che viene approvata annualmente.

Per quanto riguarda il CPB 2026-2027, la metodologia è contenuta nell'Allegato 1 al DM [11.5.2026](#), la cui approvazione è stata annunciata dal Dipartimento delle Finanze del MEF con una notizia pubblicata sul sito istituzionale.

Come osservato nella Relazione illustrativa al DM in commento, la metodologia è sostanzialmente la medesima approvata con il DM 28.4.2025 relativamente al CPB 2025-2026.

Graduazione della proposta di CPB

Per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM [11.5.2026](#), l'Agenzia delle Entrate, applicando i sopra citati criteri, formula una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell'arco dei 2 anni oggetto di concordato.

La proposta del CPB per il periodo 2026 terrà conto dei redditi dichiarati per il periodo 2025 e, nella misura del 50%, dei maggiori valori individuati con la metodologia allegata al DM [11.5.2026](#); tali maggiori valori saranno considerati in misura piena per quanto riguarda la proposta di CPB per il 2027.

Circostanze eccezionali

Il DM in commento individua, inoltre, le circostanze eccezionali che possono portare alla cessazione del CPB, nel caso in cui determinino redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati; per il CPB 2026-2027, tale cessazione potrà verificarsi anche nel caso in cui il calo reddituale sia dovuto a "impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell'area mediorientale comprovati dall'incremento nell'anno dell'indice dei prezzi superiore al 5%".

Gli altri eventi eccezionali rilevanti a tal fine sono i medesimi individuati dai DM di approvazione della metodologia per le precedenti edizioni del CPB (si pensi, ad esempio, agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, alla liquidazione, alla sospensione dell'attività, ecc.).

Riduzione della proposta di CPB

L'art. 5 del DM [11.5.2026](#) prevede, al pari degli scorsi anni, la possibilità di adeguare la proposta relativa al periodo d'imposta 2026 tenendo conto della presenza di eventuali eventi straordinari, da segnalare in fase di presentazione del modello CPB 2026-2027.

In particolare, il reddito e il valore della produzione concordati possono essere ridotti:

- in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari rilevanti sono quelli di cui all'art. 4 co. 1 lett. a), b), e) ed f) del DM 28.4.2025, verificatisi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 in data antecedente all'adesione al concordato.

Pubblicazione del software "Il tuo ISA 2026"

Il software Il tuo ISA 2026 CPB, che consente la compilazione, il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato ai modelli REDDITI, dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di CPB 2026-2027, è stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate il 13.5.2026.

art. 9 DLgs. 12.2.2024 n. 13

DM 11.5.2026 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2026 - "Pronta la metodologia di calcolo per le proposte di CPB 2026-2027" - Girinelli - Rivetti

Italia Oggi del 13.5.2026, p. 24 - "Concordato preventivo mirato" - Poggiani

Il Sole - 24 Ore del 13.5.2026, p. 4 - "Uscita dal concordato, il caro prezzi oltre il 5% resta un'ipotesi estrema" - Mobili - Parente

Il Sole - 24 Ore del 13.5.2026, p. 32 - "Concordato preventivo, nuovo biennio con dati 2025" - Cerofolini - Pegorin
Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Principi generali - Fatto illecito del dottore commercialista (indebita compensazione) - Colpa del contribuente (Cass. 13.5.2026 n. 13910)

Con la sentenza 13.5.2026 n. [13910](#), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità del professionista in relazione alle violazioni fiscali commesse nell'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Quadro normativo di riferimento

Nell'ambito del mandato professionale, il professionista può essere chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative irrogate al contribuente dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, quando la violazione sia stata commessa con il suo concorso oppure resa possibile dal suo operato.

La disciplina di riferimento è contenuta negli [artt. 5, 6, 9 e 10](#) del DLgs. 472/97. In particolare:

- l'art. 5 co. 1 prevede che le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria, qualora implicino la soluzione di problemi di speciale difficoltà, siano punibili soltanto in presenza di dolo o colpa grave; in assenza dell'elemento soggettivo, la violazione non è sanzionabile;
- l'art. 6 co. 3 stabilisce che il contribuente non è punibile quando l'omesso versamento del tributo dipenda da un comportamento penalmente rilevante di terzi, debitamente denunciato all'autorità giudiziaria.

Caso di specie

La vicenda riguardava un contribuente che aveva utilizzato in compensazione crediti fiscali, successivamente risultati inesistenti, in due annualità d'imposta. A seguito degli accertamenti, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero ai sensi dell'[art. 1](#) co. 421 della L. 311/2004.

Il contribuente aveva sostenuto che la responsabilità fosse integralmente riconducibile al proprio consulente,

denunciato dallo stesso contribuente e coinvolto in un procedimento penale per indebite compensazioni ex [art. 10-quater](#) del DLgs. 74/2000, nonché destinatario di una misura cautelare personale.

Obbligo di vigilanza sul professionista

La Suprema Corte, in continuità con il proprio orientamento consolidato, ha ribadito che il contribuente mantiene un obbligo minimo di vigilanza e controllo sull'attività del professionista incaricato.

Secondo la Cassazione, la responsabilità del contribuente può essere esclusa solo qualora venga dimostrata una condotta fraudolenta del professionista, specificamente diretta ad occultare l'illecito e non rilevabile mediante l'ordinaria diligenza.

La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'[art. 6](#) co. 3 del DLgs. 472/97, osservando che la disposizione esonera il contribuente soltanto quando il mancato pagamento del tributo dipenda esclusivamente da un fatto penalmente rilevante imputabile a terzi e debitamente denunciato.

Orientamento contrario

Va segnalata l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale differente e minoritario. Secondo alcuni, il contribuente non può essere automaticamente chiamato a rispondere delle omissioni del professionista incaricato, considerato che il ricorso a consulenti qualificati è spesso imposto dalla crescente complessità del sistema tributario (cfr. C.T. Reg. Roma 7.4.2016, n. [1829/21/2016](#)).

Secondo tale impostazione, pretendere dal contribuente un controllo tecnico sostanziale sull'operato del professionista rischierebbe di svuotare di significato la stessa delega professionale, trasformando il cliente nel controllore di un'attività specialistica affidata proprio a un soggetto esperto per le sue competenze tecniche.

art. 6 co. 3 DLgs. 18.12.1997 n. 472

Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2026 - "Il contribuente non può dare la colpa al professionista per i crediti fiscali inesistenti" - Boano

Cass. 13.5.2026 n. 13910

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Sanzioni per gli intermediari" - Cissello A.

Professionisti

DOTTORI COMMERCIALISTI

Competenze - Incompatibilità - Qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) - Sussistenza (P.O. 12.5.2026 n. 7)

Con il Pronto Ordini 12.5.2026 n. [7](#), il CNDCEC ha fornito utili chiarimenti in tema di incompatibilità della professione di dottore commercialista con l'esercizio dell'attività d'impresa, con specifico riguardo al caso di un professionista che, contestualmente all'esercizio della professione, aveva acquisito la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e svolgeva quest'ultima attività per il tramite di una società di capitali agricola in cui deteneva una partecipazione e ricopriva cariche sociali.

Incompatibilità della professione con l'attività d'impresa

La disciplina dell'incompatibilità è contenuta nell'[art. 4](#) del DLgs. 139/2005, il cui co. 1 lett. c) dispone che la professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio dell'attività d'impresa, in nome proprio o altrui, anche quando tale attività non sia abituale né prevalente.

Tale disposizione, però, prevede, al successivo co. 2, alcune specifiche deroghe, escludendo l'incompatibilità, per esempio, nel caso in cui l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento oppure ad attività conservative.

In materia di incompatibilità, inoltre, occorre tenere conto dei chiarimenti forniti dal CNDCEC nelle "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex [art. 4](#) del DLgs. 139/2005", recentemente aggiornate, in cui si evidenzia, tra l'altro, che l'incompatibilità consegue all'esercizio "effettivo" dell'attività o della professione e non alla mera qualità o qualifica assunta.

Esercizio dell'attività agricola e la qualifica di IAP

Le Note interpretative, come evidenziato nel P.O. n. 7/2026, chiariscono che l'attività agricola rientra a pieno titolo tra le attività di impresa rilevanti ai fini dell'incompatibilità e che in tanto potrebbe ritenersi compatibile

con la professione, in quanto assuma carattere di mera gestione patrimoniale o conservativa.

Nel caso di specie, inoltre, assume particolare rilevanza il fatto che il professionista fosse in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), qualifica che, osserva il CNDCEC, presuppone lo svolgimento abituale e prevalente dell'attività agricola, nonché un apporto personale significativo in termini di tempo dedicato all'attività e una determinata percentuale di reddito che dalla medesima attività deve essere ricavato. L'[art. 1](#) del DLgs. 99/2004, infatti, dispone che è imprenditore agricolo professionale il soggetto che, oltre a possedere determinate conoscenze e competenze professionali:

- dedichi alle attività agricole di cui all'[art. 2135](#) c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricavi dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Caso di specie

Alla luce delle precedenti considerazioni, il P.O. n. 7/2026 evidenzia come, al fine di escludere l'incompatibilità, il professionista sarebbe tenuto a dimostrare che alla qualifica di IAP non consegue l'esercizio effettivo dell'attività agricola. Tale prova, tuttavia, appare oltremodo difficile in considerazione dei requisiti che la legge richiede per l'assunzione della qualifica in questione. Trattandosi, inoltre, di attività svolta per il tramite di una società di capitali, il professionista dovrebbe altresì dimostrare che, nonostante la sussistenza dei requisiti di reddito e di tempo dedicato all'attività agricola, necessari per la qualifica di IAP, non ha nell'attività un interesse economico prevalente e non gestisce l'attività stessa con tutti o ampi poteri.

Irrilevanza della separazione delle attività

Nel P.O. in considerazione, il CNDCEC precisa che non sarebbe comunque sufficiente ad escludere l'incompatibilità il fatto che vi sia una separazione soggettiva, organizzativa e fiscale tra l'attività professionale e l'attività agricola svolta in forma societaria, in quanto la verifica circa la sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità deve essere effettuata con riguardo all'attività esercitata in concreto e non alla "mera configurazione formale dei rapporti".

Possibile compatibilità con l'attività agricola non professionale

Se la qualifica di IAP determina quasi certamente l'incompatibilità con la professione, non può dirsi altrettanto con riguardo all'attività agricola in generale.

L'esercizio della professione, infatti, potrebbe essere compatibile quando l'attività agricola non sia svolta in forma professionale e non assuma carattere prevalente o imprenditoriale in senso proprio.

Sul punto, le Note interpretative ammettono la compatibilità nel caso in cui l'attività agricola sia riconducibile a finalità di mero godimento o conservazione del fondo (rilevando, in tal caso, la causa di esclusione di cui all'[art. 4](#) co. 2 del DLgs. 139/2005), oppure quanto sia esercitata senza i requisiti dell'imprenditore agricolo professionale.

In considerazione di ciò, potrebbe ritenersi compatibile con la professione:

- l'esercizio dell'attività agricola come imprenditore agricolo non professionale o come coltivatore diretto, a condizione che l'attività non assuma dimensioni tali da poter essere ricondotta all'esercizio d'impresa;
- la partecipazione in una società semplice agricola, ove non si traduca in un diretto coinvolgimento nell'attività imprenditoriale e si mantenga una posizione "analoga a quella del socio non gestore".

art. 4 DLgs. 28.6.2005 n. 139

Pronto ordini CNDCEC 8.8.2025 n. 64

Documento CNDCEC dicembre 2025

Pronto ordini CNDCEC 12.5.2026 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2026 - "Impresa agricola professionale e attività di commercialista incompatibili" - Valinotti

Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2026 - "Per l'incompatibilità della società di servizi conta il fatturato complessivo" - Valinotti

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi alle assunzioni - Bonus giovani 2026, bonus ZES unica 2026 e bonus donne 2026 - Novità del DL 62/2026 (circ. INPS 14.5.2026 n. 55, 56 e 57)

Con tre distinte circolari pubblicate in data 14.5.2026, l'INPS ha illustrato e fornito indicazioni operative a favore dei datori di lavoro interessati ad accedere alle seguenti agevolazioni contributive previste dal DL 30.4.2026 n. [62](#):

- "Bonus giovani 2026" (circ. 14.5.2026 n. [55](#));
- "Bonus ZES 2026" (circ. 14.5.2026 n. [56](#));
- "Bonus donne 2026" (circ. 14.5.2026 n. [57](#)).

Bonus giovani 2026

Con la circ. 14.5.2026 n. [55](#), l'INPS ha dettato le indicazioni sul "bonus giovani 2026" ex [art. 2](#) del DL 62/2026, che consiste in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL), per un massimo di 24 mesi, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026 (ai fini della fruizione occorre il rispetto delle condizioni previste dalla normativa).

I lavoratori da assumere devono non aver compiuto i 35 anni di età e risultare, alternativamente:

- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento UE 651/2014;
- appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento UE 651/2014 (in questo caso la durata massima è di 12 mesi).

L'esonero contributivo ha un importo massimo di 500,00 euro mensili, che aumenta a 650,00 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line*, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonusgiovani 2026".

Bonus ZES 2026

Con la circ. 14.5.2026 n. [56](#), l'INPS ha illustrato e fornito indicazioni operative in merito alla nuova disciplina del c.d. "bonus ZES 2026" di cui all'[art. 3](#) del DL 62/2026.

In particolare, il *bonus* in questione è riconosciuto ai datori di lavoro privati che:

- assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
- occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

L'assunzione incentivata deve essere effettuata nel corso del 2026 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i lavoratori domestici, gli apprendisti e i dirigenti) e deve riguardare lavoratori che:

- hanno compiuto 35 anni;
- sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Il *bonus* consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) e può essere riconosciuto per un massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Tra l'altro, l'Istituto previdenziale ha chiarito che:

- ai fini del riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle Regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro;
- per quanto riguarda invece il limite dimensionale dei 10 dipendenti, tale requisito deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile, non assumendo rilevanza per la spettanza

- dell'esonero contributivo le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato;
- in merito ai rapporti di lavoro incentivabili, si precisa che l'esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine già in essere, oppure in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente;
 - l'assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
 - l'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ad esempio, la "Decontribuzione Sud", l'incentivo all'assunzione dei lavoratori disabili e quello all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl).

Operativamente, per conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus ZES 2026".

Bonus Donne 2026

Con la circ. 14.5.2026 n. [57](#), l'INPS ha dettato le indicazioni sul "bonus donne 2026" ex [art. 1](#) del DL 62/2026, che consiste in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL), massimo 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dall'1.1.2026 al 31.12.2026, di donne che, alternativamente, alla data dell'assunzione:

- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento UE 651/2014;
- appartengono, alternativamente, a una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del regolamento UE 651/2014 (in questo caso la durata massima è di 12 mesi).

L'esonero ha un importo massimo di 650,00 euro mensili, incrementato a 800,00 euro su base mensile qualora le lavoratrici siano residenti nelle Regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line*, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus donne 2026".

art. 3 DL 30.4.2026 n. 62

Circolare INPS 14.5.2026 n. 56

Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2026 - "Requisito dimensionale solo per il mese dell'assunzione incentivata nella ZES" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione over 35" - Silvestro D.

PREVIDENZA

[Conciliazione famiglia e lavoro - Esonero contributivo - Rinnovi contrattuali - Obblighi informativi per i datori di lavoro - Versamenti al Fondo di Tesoreria - Novità del DL 62/2026](#)

Tra le novità introdotte dal DL 30.4.2026 n. [62](#), ulteriori a quelle già oggetto di specifico esame nel presente numero de La Settimana in Breve, di seguito si commentano quelle in materia di:

- esonero contributivo per la conciliazione famiglia - lavoro;
- rinnovi contrattuali;
- obblighi informativi relativi al rapporto di lavoro;
- versamento al Fondo di Tesoreria INPS e di destinazione del TFR per il 2026.

Esonero contributivo per la conciliazione famiglia - lavoro

L'[art. 6](#) del DL 62/2026 ha introdotto un esonero contributivo legato al possesso delle certificazioni di cui all'[art. 8](#) co. 1 lett. e) del DLgs. 184/2025 (c.d. "Codice degli incentivi") che attestino l'adozione di misure in favore della genitorialità.

L'esonero è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:

- determinato in misura non superiore all'1%;
- e nel limite massimo di 50.000,00 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Con decreto ministeriale verranno determinate le relative disposizioni attuative.

Rinnovi contrattuali

L'[art. 10](#) del DL 62/2026 interviene al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro con effetto dalle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori.

Operativamente, si richiede alle parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, di disciplinare in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi *una tantum*, nonché gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente.

In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 12 mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell'incremento retributivo, alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo (IPCA), nella misura pari al 30% della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.

Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, l'adeguamento in questione non trova applicazione ed è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.

Viene precisato che il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto.

Per quanto riguarda invece l'ambito temporale di applicazione, le disposizioni previste dalla norma in commento trovano applicazione ai CCNL che scadono successivamente all'1.5.2026, ovvero dall'1.1.2027 per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti.

Obblighi di informazione

L'[art. 11](#) co. 1 e 2 del DL 62/2026 ha introdotto due obblighi informativi.

Il primo riguarda la fase di assunzione e le informazioni che, in tale sede, devono essere fornite dal datore di lavoro al lavoratore ex [art. 1](#) del DLgs. 152/97. Benché fosse già previsto che, al momento dell'assunzione - o comunque entro il termine di un mese di cui all'[art. 1](#) co. 3 del DLgs. 152/97 - il datore dovesse comunicare al proprio dipendente il CCNL applicato al rapporto ([art. 1](#) co. 1 lett. q) del DLgs. 152/97), il legislatore ha inserito la previsione per cui tale dato sia accompagnato dal codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo, ai sensi dell'[art. 16-quater](#) del DL 76/2020.

Il secondo obbligo riguarda le buste paga. È stato infatti disposto che all'interno del prospetto paga che il datore di lavoro deve consegnare ai lavoratori all'atto della corresponsione della retribuzione debba essere inserito - unitamente agli altri elementi già previsti dalla legge ([art. 1](#) della L. 4/53) - anche il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'[art. 16-quater](#) del DL 76/2020.

Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria INPS e di destinazione del TFR per il 2026

L'[art. 16](#) del DL 62/2026 introduce una misura di favore per quei datori di lavoro che, per effetto della disposizione di cui all'[art. 1](#) co. 203 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), sono obbligati da quest'anno al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dell'INPS, sulla base delle quote di TFR maturate dai dipendenti.

Sul punto, si ricorda come la legge di bilancio 2026 abbia stabilito specifici limiti dimensionali al raggiungimento dei quali scatta l'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

In sintesi, l'obbligo sussiste se, alla fine dell'anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge:

- 60 addetti per il biennio 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 2032.

Ciò premesso, la disposizione del DL [62/2026](#) stabilisce che per i datori di lavoro tenuti a decorrere dall'1.1.2026 alla corresponsione del contributo al Fondo di Tesoreria, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16.7.2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge. In pratica, per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.

art. 46 bis DLgs. 11.4.2006 n. 198
art. 6 DL 30.4.2026 n. 62
art. 8 co. 1 DLgs. 27.11.2025 n. 184

Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2026 - "Esonero contributivo per sostenere la conciliazione famiglia-lavoro" - Gianola

Italia Oggi del 11.5.2026, p. 2 - "Bonus assunzioni ancorati a salari giusti e aumento dei posti" - Cirioli D. Italia Oggi del 11.5.2026, p. 3 - "Il Ccnl diventerà spia in azienda" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Previdenza - "Work-Life balance - Esonero contributivo conciliazione vita-lavoro" - Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2026 - "Fondamentale il TEC dei contratti leader per il "salario giusto"" - Gianola

Internazionale

NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Direttive - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE) - Scambio automatico dei dati dei conti finanziari (DAC 2) - Elenco dei Paesi collaborativi - Aggiornamento (provv. Min. Economia e finanze 12.5.2026)

Il provv. Min. Economia e finanze 12.5.2026 ha aggiornato le liste degli Stati e territori contenute negli Allegati C e D del DM [28.12.2015](#), i quali recano l'elenco degli Stati o territori con i quali l'Italia procede allo scambio automatico dei dati dei conti finanziari (conti correnti, conti titoli, partecipazioni, obbligazioni ecc.).

Quadro normativo

Gli obblighi di scambio automatico dei dati dei conti finanziari seguono lo strumento del *Common Reporting Standard* (CRS), previsto dalla Convenzione Multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali elaborata dall'OCSE al fine di regolare le procedure di acquisizione dei dati e di trasmissione degli stessi alle Amministrazioni degli altri Stati coinvolti.

La base giuridica di tali obblighi è duplice:

- in ambito mondiale, vi è lo specifico accordo multilaterale al quale l'Italia ha aderito (*Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*, in acronimo CRS MCAA);
- in ambito europeo, vi è la direttiva 2014/107/UE (DAC 2), la quale ha introdotto l'art. 8 par. 3-bis della direttiva 2011/16/UE, i cui effetti si estendono ai rapporti con Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Andorra e Monaco.

In relazione all'Italia, la L. 18.6.2015 n. [95](#), di ratifica ed esecuzione dell'Accordo FATCA con gli Stati Uniti, ha altresì delineato gli adempimenti degli intermediari italiani ai fini dell'attuazione dello scambio automatico nei rapporti con altri Stati.

A sua volta, la richiamata L. [95/2015](#) è stata oggetto di attuazione da parte del DM 28.12.2015.

Dati oggetto di comunicazione

Gli intermediari devono comunicare, in particolare ([art. 3](#) co. 1 lett. a) del DM [28.12.2015](#)):

- i dati identificativi del titolare del conto, comprensivo del numero di identificazione fiscale (NIF);
- il numero di conto (o una sequenza identificativa se il conto non ha numero), il tipo di conto (preesistente o nuovo) e, se il conto è congiunto, l'indicazione del numero dei titolari;
- il saldo o il valore del conto al termine del periodo di rendicontazione e gli interessi pagati nel medesimo periodo.

Modifiche alle liste apportate dal provv. [12.5.2026](#)

Le liste degli Stati coinvolti sono contenute negli Allegati al DM 28.12.2015. In particolare:

- l'Allegato C contiene la lista degli Stati e territori nei confronti dei quali l'Amministrazione italiana si obbliga a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti;
- l'Allegato D contiene la lista degli Stati e territori dai quali l'Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani.

Per effetto delle modifiche apportate dal provv. [12.5.2026](#):

- l'Allegato C vede gli ingressi di Belize, Ruanda e Senegal;
 - per l'Allegato D fanno il loro ingresso Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago.
- Nessuno degli Stati facenti parte delle precedenti liste vi è stato espunto.

Termini per lo scambio automatico

Le scadenze per gli adempimenti a carico degli intermediari italiani (banche e altri intermediari finanziari quali SIM, SGR ecc.) sono stabilite dall'[art. 3](#) co. 6 e 7 del DM 28.12.2015, ai sensi del quale:

- gli intermediari trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell'anno successivo (30.6.2026, per i dati dei conti riferiti al 2025);
- l'Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Regime sanzionatorio

Gli eventuali inadempimenti degli intermediari sono disciplinati dall'[art. 9](#) della L. 95/2015, il quale rimanda alle disposizioni dell'[art. 10](#) co. 1-bis del DLgs. 471/97: le violazioni degli obblighi di comunicazione delle informazioni in esame sono, conseguentemente, punite con la sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

Utilizzo dei dati ai fini dell'accertamento

I dati dei conti intrattenuti all'estero dai residenti italiani, acquisiti dall'Agenzia delle Entrate nel contesto dello scambio automatico in questione, possono essere utilizzati per effettuare controlli selettivi nei confronti di tali soggetti (prov. Agenzia delle Entrate 8.2.2022 n. [40601](#)).

DM 28.12.2015 Ministero dell'Economia e delle finanze

Provvedimento Ministero dell'Economia e delle finanze 12.5.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2026 - "Aggiornate le liste degli Stati per lo scambio dei dati dei conti esteri" – Odetto

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 2.4.2026 N. 108991

FISCALE

IMPOSTE INDIRECTE - ALTRE IMPOSTE INDIRECTE - Somme dovute a seguito di atti emessi dagli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate - Riforma delle modalità di riscossione

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 9.7.97 n. 237, il presente provvedimento modifica le modalità di riscossione delle somme dovute a seguito di atti emessi dagli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate.

Utilizzo del modello F24

I pagamenti delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione e di atti di contestazione e irrogazione sanzioni, emessi dagli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, sono effettuati esclusivamente mediante versamento unitario con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241.

Decorrenza

L'utilizzo esclusivo del modello F24 per effettuare i versamenti in esame si applica a partire dall'1.6.2026.

Soppressione dei sistemi di pagamento mediante conto corrente postale

A decorrere dalla medesima data dell'1.6.2026, per i servizi catastali resi dagli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, non possono più essere effettuati pagamenti dei tributi dovuti mediante versamento sul conto corrente postale provinciale.

Tali conti correnti verranno chiusi in data 30.12.2026.

Somme preventivamente versate sul conto corrente postale da parte degli intermediari

Le somme preventivamente versate sui conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, da parte degli utenti abilitati ai servizi telematici, possono essere utilizzate per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale fino all'1.9.2026.

Decorso tale termine, le disponibilità residue sono restituite agli aventi diritto, previa richiesta da inoltrare:

- mediante la piattaforma telematica di erogazione dei servizi;
- entro il 30.11.2026.

Ai fini dell'azzeramento del saldo dei conti correnti postali provinciali e della relativa chiusura, eventuali giacenze residue sono riversate all'Erario, con imputazione al Capo VIII, capitolo 2054, dell'entrata del bilancio dello Stato.

Resta salva la possibilità, per gli aventi diritto, di presentare istanza di rimborso:

- al competente Ufficio provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate;
- entro gli ordinari termini di prescrizione.